

# SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990

PER LA

«VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE FLUVIALE E DEL PATRIMONIO UMANO, ISTITUZIONALE E CARTOGRAFICO STORICO LEGATO ALLA SUA GESTIONE»

TRA LE SEGUENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

1. **l'Agencia Interregionale per il fiume Po** (di seguito AIPo) – con sede in Parma, Via Garibaldi 75 (C.F. 92116650349) – nella persona del Direttore Luigi Mille, domiciliato presso la sede di AIPo di Parma e autorizzato alla stipula del presente atto a seguito di parere favorevole del Comitato di Indirizzo di AIPo nella seduta del 29/07/2019 - Verbale n. 5;
2. **l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po** (di seguito Autorità di bacino) – con sede in Parma, Via Garibaldi 75 (C.F. 92038990344) – nella persona del Segretario Generale Meuccio Berselli, che sottoscrive il presente atto in attuazione del proprio decreto n. 277 del 08/10/2019;
3. **l'Agencia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile** (di seguito Agencia regionale) – con sede in Bologna, viale Silvani 6 (C.F. 91278030373) – nella persona del Direttore \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_;
4. **l'Agencia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna** (di seguito ARPAE) – con sede in Bologna Via Po, 5 (C.F. 04290860370) – nella persona del Direttore generale Giuseppe Bortone, autorizzato alla stipula del presente atto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 15.02.2016;
5. **l'Università degli Studi di Parma** (di seguito Università) – con sede legale in Parma, Via Università n. 12 (P.IVA e C.F. 00308780345), rappresentata dal Rettore Pro Tempore, Prof. Paolo Andrei o suo Delegato,

di seguito anche congiuntamente le Parti;

## PREMESSO CHE:

- l'AIPo, ereditando competenze ed esperienza del Magistrato del Po, cura la gestione del *reticolo idrografico principale* del maggiore bacino idrografico italiano, occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale, in virtù di 4 Leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto;

- l’Autorità di bacino ha il compito di redigere e adottare il *Piano di bacino distrettuale*, strumento territoriale di settore mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- la Legge n. 13 del 2015 della Regione Emilia-Romagna ha ridenominato l’ARPA in ARPAE “Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” riformulando le funzioni e competenze; e all’art. 19 ha riordinato le funzioni amministrative dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile, dettando norme atte a garantire l’esercizio coordinato delle funzioni tra i vari livelli istituzionali;
- la Regione Emilia-Romagna, tramite il servizio di cura del *territorio* e dell’*ambiente*, persegue il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza territoriale idraulica ed idrogeologica per la riduzione del rischio in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, attraverso la pianificazione dell’uso del territorio e la programmazione degli interventi di difesa del suolo, della costa e della bonifica;
- l’Università ha nella sua *mission* la *collaborazione scientifica, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici, oltre al supporto alla didattica ed attività di ricerca, consulenza e formazione in materia di paesaggio, territorio e aspetti fluviali e capitale intellettuale.*
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le Parti intendono realizzare una “Mostra e azioni culturali collaterali”, di promozione e valorizzazione della cartografia e documentazione storica in una prospettiva contemporanea, anche in occasione dell’evento “Parma capitale italiana della cultura” presso il Palazzo noto come “Palazzo delle Acque” sito in Parma, Via Garibaldi 75, dove operano la maggior parte degli enti sopraindicati, e in altri spazi connessi, che verranno successivamente individuati;
- tale occasione rappresenta solo un primo concreto impegno di collaborazione tra le Parti, cui faranno seguito altre iniziative e attività di valorizzazione delle tematiche oggetto del presente accordo.

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- le attività da svolgere, ai fini del presente accordo, potranno risultare complesse e articolate sotto i profili tecnico e amministrativo, coinvolgendo le competenze e le esperienze di numerosi Enti

ed Amministrazioni da anni attivi nel campo della mitigazione del rischio idrogeologico, della tutela delle acque e valorizzazione del territorio, anche fluviale, e del paesaggio;

- gli Enti coinvolti operano in modo complementare, multidimensionale e sinergico sui temi del territorio, del paesaggio e delle acque nell'area di competenza;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E TENUTO CONTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Finalità dell'Accordo**

Fine del presente accordo è di instaurare un rapporto strutturale di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività degli Enti sopra indicati possano coordinarsi con le attività di ricerca e didattiche dell'Università, con particolare riferimento agli ambiti della difesa del suolo, della pianificazione del territorio e della valorizzazione delle acque e delle altre tematiche connesse.

### **Art. 2 – Oggetto dell'Accordo**

La collaborazione tra le Parti, da esplicarsi mediante stipula di successivi specifici accordi attuativi, potrà riguardare:

attività di studio, di ricerca, di collaborazione scientifica, di didattica e di consulenza e formazione; in particolare attività di collaborazione con scambi di conoscenza su temi relativi alla valorizzazione del patrimonio umano, istituzionale e cartografico storico, alla prefigurazione di scenari strategici, alla pianificazione del territorio e del paesaggio, alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico, alla tutela e all'uso sostenibile degli ecosistemi e dei loro servizi per la società, nonché ad aspetti e metodologie che stanno alla base della costruzione dei quadri conoscitivi, delle caratteristiche fisiche, storiche e culturali del territorio e del paesaggio, secondo un approccio integrato e multidisciplinare nel rispetto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale coinvolto.

### **Art. 3 – Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, gli Enti indicati e l'Università si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'Art. 1 del presente accordo collaborativo.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture, le banche dati, gli archivi e le biblioteche messi a disposizione delle Parti saranno individuati nei successivi specifici accordi attuativi.

#### **Art. 4 – Oneri e Accordi attuativi**

Il presente protocollo non ha contenuto economico.

La collaborazione oggetto del presente accordo potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente.

Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

#### **Art. 5 – Utilizzazione dei risultati**

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente accordo, saranno regolati dagli specifici accordi di attuazione, nel rispetto della reciproca regolamentazione interna; le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale, la libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere al brevetto dei risultati stessi e, in questa ipotesi, del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale.

Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome e/o il logo per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi.

#### **Art. 6 – Copertura assicurativa**

Gli Enti collaboranti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato o a vario titolo impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

In particolare, nel caso in cui il comportamento del proprio personale dovesse dare luogo a responsabilità verso terzi imputabile a colpa grave, si valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa.

#### **Art. 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di un Ente si trovi a svolgere attività di collaborazione presso la sede di un altro Ente, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle

risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale degli Enti firmatari del presente accordo è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

### **Art. 8 – Responsabili della convenzione**

Gli Enti collaboranti indicano quale referente e responsabile del presente accordo, rispettivamente:

1. per l'AIPo: arch. Edi Andreotti;
2. per l'Autorità di bacino: ing. Laura Zoppi;
3. per l'Agenzia regionale: arch. Simona Patrizi;
4. per l'ARPAE: dr. geol. Monica Branchi;
5. per l'Università: prof. Carlo Mambriani.

### **Art. 9 – Durata, recesso e modifiche**

Il presente Accordo di Collaborazione avrà la durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo sottoscritto da tutti gli Enti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 180 giorni.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti e avverrà mediante atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione delle Parti.

### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

Gli Enti sottoscrittori provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e ai relativi accordi attuativi in conformità a quanto previsto nella rispettiva regolamentazione interna, e in conformità alle misure e agli obblighi in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e s.m.i., nonché del Reg. UE 679/2016.

### **Art. 11 – Controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, e che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà di esclusiva competenza del foro di PARMA.

## **Art. 12 – Firma, registrazione e imposta di bollo**

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, con spese di registrazione a carico del richiedente.

L'accordo di collaborazione, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Per L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il Rettore Prof. Paolo Andrei

PER AIPO

Il Direttore Luigi Mille

PER L' AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale Meuccio Berselli

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Il Direttore \_\_\_\_\_

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA

Il Direttore generale Giuseppe Bortone